

**ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DEL LAZIO E DELLA TOSCANA M. ALEANDRI**

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

n. *688*.... del *05.12/2019*

OGGETTO: Accordo di collaborazione scientifica per esecuzione delle attività nell'ambito della Ricerca Corrente IZS ME RC 08/19 - "Baby-food: metodi di analisi per il monitoraggio dell'esposizione e del rischio da farmaci veterinari, contaminanti chimici ambientali e di processo" - Responsabile UO 2 dott. Luigi Gianetti.

Proposta di deliberazione n. 42 del 02/12/2019

Ufficio Ricerca ed Innovazione.....

L'Estensore Larisa Maurel..... *Larisa Maurel*

Il Responsabile del procedimento ^{per} dott. Romano Zilli..... *R. Zilli*

Il Dirigente ^{per} dott. Romano Zilli..... *R. Zilli*

Visto di regolarità contabile **n. di prenot.**

Parere del Direttore Amministrativo
Dott. Manuel Festuccia..... *Manuel Festuccia*

Favorevole Non favorevole

Parere del Direttore Sanitario
Dott. Andrea Leto..... *Andrea Leto*

Favorevole Non favorevole

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Ugo Della Marta

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO RICERCA, SVILUPPO E COOPERAZIONE

INTERNAZIONALE

Dott. Romano Zilli

OGGETTO DELLA PROPOSTA: Accordo di collaborazione scientifica per esecuzione delle attività nell'ambito della Ricerca Corrente IZS ME RC 08/19 - "Baby-food: metodi di analisi per il monitoraggio dell'esposizione e del rischio da farmaci veterinari, contaminanti chimici ambientali e di processo" - Responsabile UO 2 dott. Luigi Gianetti.

PREMESSO CHE

- il D. Lgs. 270/1993, espressamente stabilisce tra le finalità degli istituti all'art. 1, comma 2: «*Gli istituti zooprofilattici sperimentali svolgono attività di ricerca scientifica sperimentale veterinaria e di accertamento dello stato sanitario degli animali e di salubrità dei prodotti di origine animale*» ed inoltre all'art.1, comma 4, lettera a) che: «*Gli istituti zooprofilattici sperimentali provvedono: a svolgere ricerche di base e finalizzate, per lo sviluppo delle conoscenze nell'igiene e sanità veterinaria, secondo programmi e anche mediante convenzioni con università e istituti di ricerca italiani e stranieri, nonché su richiesta dello Stato, di regioni ed enti pubblici e privati*»;
- con le note prot. n. DSVET 40698/I.4. d.a.5 del 13/11/2006, DSVET 002152-P del 6/05/2009 e DSVET 0006052-P del 12/10/2012, sono state indicate le modalità di gestione economica e tecnico –scientifica cui gli IIZZSS devono attenersi;

VISTO CHE

- con la mail del 29 novembre 2019 con la quale l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale Mezzogiorno (IZS ME) (*Istituto capofila*), ha trasmesso all'Istituto Zooprofilattico del Lazio e della Toscana (IZSLT) il progetto di ricerca indicato in oggetto nel quale è stato indicato come *Unità Operativa*;
- il progetto non prevede alcun finanziamento a carico del fondo della Ricerca Corrente 2019 né alcun altro onere, eccetto le spese per l'imposta di bollo che saranno assolte in modo virtuale;

DATO ATTO

- che la ricerca ha la durata di anni due, con inizio dal 30 dicembre 2019 e con termine il 29 dicembre 2021;

RITENUTO

- di dover stipulare l'accordo di collaborazione scientifica con IZS ME per regolare lo svolgimento delle attività relative al progetto di ricerca indicato nell'oggetto di questa proposta;
- di dover dare l'avvio alle attività relative allo svolgimento dei progetti di ricerca così come presentate e approvate;
- di individuare come responsabile scientifico della UO 2 il dott. Luigi Giannetti dirigente biologo dell'IZSLT;

PROPONE

Per i motivi esposti in narrativa che ivi si intendono integralmente trascritti:

1. di dover stipulare l'accordo di collaborazione scientifica con l'IZS ME per regolamentare lo svolgimento delle attività relative al progetto di ricerca IZS ME 08/19 RC - "Baby-food: metodi di analisi per il monitoraggio dell'esposizione e del rischio da farmaci veterinari, contaminanti chimici ambientali e di processo";
2. dare atto che il progetto non prevede alcun finanziamento a carico del fondo della Ricerca Corrente 2019 nè alcun altro onere, eccetto le spese per l'imposta di bollo che saranno assolte in modo virtuale;
3. di individuare come responsabile scientifico della UO 2 il dott. Luigi Giannetti dirigente biologo dell'IZSLT;

Ufficio Ricerca ed Innovazione

PS (dott. Romano Zilli)



IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la proposta di deliberazione avanzata del dirigente dell'Ufficio Ricerca ed Innovazione dott. Romano Zilli 42/RES del 02/12/2019 avente ad oggetto: Accordo di collaborazione scientifica per esecuzione delle attività nell'ambito della Ricerca Corrente IZS ME RC 08/19 - "Baby-food: metodi di analisi per il monitoraggio dell'esposizione e del rischio da farmaci veterinari, contaminanti chimici ambientali e di processo" - Responsabile UO 2 dott. Luigi Gianetti;

VISTO il parere di regolarità contabile espresso dal Dirigente della Direzione Economico Finanziaria;

SENTITI il Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario che hanno espresso parere favorevole alla adozione del presente provvedimento;

RITENUTO di doverla approvare così come proposta;

DELIBERA

Di approvare la proposta di Deliberazione 42/RES del 02/12/2019 avente ad oggetto: Accordo di collaborazione scientifica per esecuzione delle attività nell'ambito della Ricerca Corrente IZS ME RC 08/19 - "Baby-food: metodi di analisi per il monitoraggio dell'esposizione e del rischio da farmaci veterinari, contaminanti chimici ambientali e di processo" - Responsabile UO 2 dott. Luigi Gianetti;, sottoscritta dal Dirigente competente, da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, rinviando al preambolo ed alle motivazioni in essa contenute e conseguentemente di:

1. dover stipulare l'accordo di collaborazione scientifica con l'IZS ME per regolamentare lo svolgimento delle attività relative al progetto di ricerca IZS ME 08/19 RC - "Baby-food: metodi di analisi per il monitoraggio dell'esposizione e del rischio da farmaci veterinari, contaminanti chimici ambientali e di processo";
2. dare atto che il progetto non prevede alcun finanziamento a carico del fondo della Ricerca Corrente 2019 nè alcun altro onere, eccetto le spese per l'imposta di bollo che saranno assolte in modo virtuale;
3. individuare come responsabile scientifico della UO 2 il dott. Luigi Giannetti dirigente biologo dell'IZSLT;

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Ugo Della Marta)



PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata ai sensi della L.69/2009 e successive modificazioni ed integrazioni in data 05/12/2019

IL FUNZIONARIO INCARICATO



**ACCORDO DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA PER L'ESECUZIONE DELLA
RICERCA CORRENTE ANNO 2019**

TITOLO: "Baby-food: metodi di analisi per il monitoraggio dell'esposizione e del rischio da farmaci veterinari, contaminanti chimici ambientali e di processo"

Numero identificativo del progetto: **IZS ME 08/19 RC**
Codice CUP: **C75J19000190001**

TRA

I'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno, con sede legale in Portici (NA), Via Salute n. 2, CAP 80055, Partita IVA 01239801218, di seguito denominato "*Istituto Capofila*"

e

I'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana, con sede legale in Roma, in via Appia Nuova 1411 CAP 00172, Partita CF 00422420588 , di seguito denominato "*Ente Partner*" che, ai fini dello svolgimento della ricerca, costituisce **I'Unità Operativa n. 2 IMS**

nel seguito anche definite singolarmente come "Parte" oppure congiuntamente come "Parti".

PREMESSO CHE

- Il Ministero della Salute, Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari, con nota prot. DGSAF 28886 del 19/11/2019 ha approvato il progetto di ricerca **IZS ME 08/19 RC**;
- il progetto di ricerca è articolato in più fasi alla cui realizzazione partecipa, tra gli altri, **I'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana**, che dichiara di ben conoscere i contenuti del progetto di ricerca stesso.

TUTTO QUANTO PREMESSO

TRA LE PARTI SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art.1- Premesse

1. Le premesse che precedono e il progetto di ricerca **IZS ME 08/19 RC**, che sebbene qui non allegato si abbia tutto per interamente richiamato a formarne parte integrante e sostanziale, formano l'accordo.

Art. 2 - Oggetto

1. Nell'ambito del presente accordo di collaborazione scientifica, l'Istituto Capofila, rappresentato dal Direttore Generale **Dr. Antonio LIMONE**, in qualità di Rappresentante Legale, assegna all' Ente Partner, rappresentato dal **Dr. Ugo Della Marta.**, in qualità di Direttore Generale, che accetta, per la parte di propria competenza, lo svolgimento delle fasi di ricerca previste nel progetto.

2. L'Ente Partner partecipa al progetto, di cui in premessa, con l'Unità Operativa indicata nello stesso, la quale opererà con gli obiettivi e le modalità indicati nel progetto medesimo e che, eventualmente, potranno essere più dettagliatamente specificati in appositi protocolli operativi predisposti dal Responsabile Scientifico del progetto.

Art. 3 - Responsabili Scientifici

1. L'Istituto Capofila designa quale Responsabile Scientifico del progetto la **Dr. Pasquale Gallo** che coordinerà tutte le fasi e gli adempimenti previsti dal programma di ricerca.

2. L'Unità Operativa designa quale Responsabile Scientifico della parte di ricerca ad essa affidata il **Dr. Luigi Giannetti** che si impegna a collaborare fattivamente con il Responsabile di cui al comma 1, per assicurare un'efficiente gestione della ricerca e a fornire tutte le informazioni in proprio possesso necessarie o utili per il conseguimento degli obiettivi previsti.

3. Il Responsabile Scientifico del progetto coordinerà tutte le fasi e gli adempimenti dallo stesso previsti e avrà cura di tenere conto delle specifiche esigenze delle singole Unità Operative.

4. L'Istituto Capofila si riserva il diritto di verificare, durante l'esecuzione della ricerca, lo stato di avanzamento delle fasi affidate all'Ente Partner.

Art. 4 - Durata

1. Il presente accordo decorre dalla data dell'apposizione dell'ultima firma digitale e resta in vigore per l'intera durata del progetto di ricerca.

2. I tempi di realizzazione dei compiti da svolgersi, a cura dell'Unità Operativa dell'Ente Partner, sono quelli previsti dal cronoprogramma scientifico del progetto che ha una durata complessiva di 24 mesi decorrenti dal giorno di inizio delle attività fissate al 30 dicembre 2019.

3. Il Responsabile Scientifico del progetto, su propria motivata iniziativa o su richiesta motivata di uno o più Responsabili delle Unità Operative, potrà avanzare al Ministero della Salute richiesta di proroga dei tempi di realizzazione delle attività di ricerca.

La eventuale richiesta di proroga del progetto, debitamente motivata dal Responsabile Scientifico dell'Unità Operativa richiedente, non potrà superare il limite massimo del 50% rispetto alla durata complessiva del progetto e dovrà essere inviata dall'Istituto Capofila, all'ufficio competente del Ministero della Salute entro e non oltre i 30 giorni anteriori alla scadenza naturale del progetto, per la necessaria approvazione.

Art. 5 – Finanziamento

1. Il Capofila non eroga alcun finanziamento o contributo per l'esecuzione della parte di ricerca affidata all'Ente Partner i cui costi, pertanto, sono coperti con finanziamento ministeriale e/o a carico dell'Ente Partner stesso secondo quanto stabilito nel piano di spesa del progetto.

2. L'Ente Partner al termine della ricerca renderà conto le spese sostenute ed imputate al finanziamento ministeriale direttamente al Ministero, inviando apposita nota del prospetto riepilogativo dei costi sostenuti al Capofila.

Art. 6 - Relazioni Scientifiche

1. L'Unità Operativa si impegna a far pervenire la documentazione necessaria per la stesura della relazione intermedia entro la scadenza del 12° mese di ricerca e a far pervenire la documentazione necessaria per la stesura della relazione conclusiva entro la scadenza del 24° mese di ricerca.

2. Tale documentazione dovrà dettagliare i criteri di indagine seguiti, le metodiche utilizzate, i campioni e/o soggetti esaminati, i prodotti realizzati e i risultati complessivi ottenuti, in formato cartaceo e/o su supporto informatico, secondo le specifiche indicazioni fornite dal Responsabile Scientifico della ricerca.

3. In caso di proroga concessa dal Ministero della Salute, l'Unità Operativa si impegna a far pervenire la documentazione necessaria per la stesura della relazione finale entro 40 giorni antecedenti la nuova data di scadenza.

Art. 7 - Risoluzione dell'accordo

1. Nei casi documentati in cui l'Unità Operativa non provveda ad inviare le relazioni di competenza entro i termini previsti, ovvero in cui le indagini affidate all'Unità Operativa non soddisfino gli obiettivi previsti ed eventualmente specificati nei protocolli operativi di cui al precedente art. 2, o le successive indicazioni fornite dal Responsabile Scientifico del progetto, per mancata, incompleta o irregolare attuazione del programma di ricerca, nonché qualora l'Unità Operativa non completi la propria parte di ricerca entro il periodo previsto, è facoltà dell'Istituto Capofila risolvere unilateralmente il presente accordo nei confronti dell'Ente Partner inadempiente.

Art. 8 - Utilizzazione e pubblicazione dei risultati

1. Ferma restando la disciplina applicabile ai rapporti fra l'Istituto ed il Ministero finanziatore, le relazioni ed i risultati, brevettabili o non, conseguiti nell'ambito del Progetto di ricerca, sono di proprietà dell'Istituto Capofila e dell'Ente Partner, in parti uguali.

2. Nelle pubblicazioni, da subordinare, ove occorra, all'espletamento di tutte le procedure atte alla protezione dei risultati brevettabili, è obbligatorio citare tutti i partecipanti alla ricerca e che i risultati siano conseguenti ad una ricerca realizzata con il contributo del Ministero della Salute.

Art. 9 - Trattamento dei dati personali

1. Con la sottoscrizione del presente accordo, ciascuna Parte consente esplicitamente all'altra Parte l'inserimento dei propri dati nelle rispettive banche dati.

2. Ciascuna delle Parti consente espressamente all'altra Parte di comunicare i propri dati a terzi, qualora tale comunicazione fosse necessaria in funzione degli adempimenti, diritti ed obblighi connessi all'esecuzione del presente accordo, ovvero renda più agevole la gestione dei rapporti dallo stesso derivanti.

3. Le Parti dichiarano di essere debitamente informate delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 e del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni.

Ai sensi delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al Regolamento UE n. 2016/679 e al Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e successive modificazioni, ciascuna Parte avrà diritto di richiedere l'aggiornamento o la rettifica e, per motivi legittimi, la cancellazione dei dati oggetto di trattamento ai sensi del presente Accordo.

4. Ai sensi dell'Art. 5 del GDPR UE 2016/679, le parti sono tenute a rispettare i principi applicabili al trattamento dei dati personali:

a) trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato («liceità, correttezza e trasparenza»);

b) raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità; un ulteriore trattamento dei dati personali a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici non è, conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, considerato incompatibile con le finalità iniziali («limitazione della finalità»);

c) adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati («minimizzazione dei dati»);

d) esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati («esattezza»);

e) conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati; i dati personali possono essere conservati per periodi più lunghi a condizione che siano trattati esclusivamente a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, fatta salva l'attuazione di misure tecniche e organizzative adeguate richieste dal presente regolamento a tutela dei diritti e delle libertà dell'interessato («limitazione della conservazione»);

f) trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali («integrità e riservatezza»).

Art. 10 - Foro Competente

1. Per qualsiasi controversia relativa alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Napoli.

Art. 11 - Rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente accordo, restano ferme le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia, in quanto compatibili.

Art. 12 - Imposta di bollo ed Imposta di registro

. Le spese eventualmente necessarie per i bolli e per la registrazione, in caso d'uso, nonché per ogni altro onere inerente o conseguente il presente accordo, sono a carico di chi ne abbia interesse o di chi lo richieda.

Il presente accordo di collaborazione scientifica consta di 6 (sei) facciate intere scritte, redatto in unico esemplare, viene letto dalle parti contraenti che, riconoscendolo conforme alla loro volontà, lo sottoscrivono ai sensi dell' art.15 comma 2-bis della L. 241/1990 con le modalità della firma digitale di cui all'art.1, comma 1, lettera s) del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD).

Per l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale
del Mezzogiorno
Il Direttore Generale

Dr. Antonio LIMONE

Per l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale
del Lazio e della Toscana
Il Direttore Generale

Dr. Ugo Della Marta